

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2439 del 2012, proposto da:
Dansar S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Clarich, Luigi Biondaro e Attilio R. Gastaldello, con domicilio eletto presso Marcello Clarich in Roma, piazza del Popolo N. 18;

contro

Comune di Caravaggio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessio Petretti e Gianfranco Marchesi, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;
Aipa Spa;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 01318/2011, resa tra le parti, concernente la DECADENZA DALLA CONCESSIONE CON LA CONTESTUALE RISOLUZIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ NONCHÈ L'ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE E LA SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI E ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FISCALITÀ LOCALE

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caravaggio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Biondaro e Marchesi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A seguito di apposita procedura concorsuale indetta dal Comune di Caravaggio per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, il Responsabile del Servizio Tributi , con determinazione n. 938 del 27.11.2008, individuava quale aggiudicataria la ditta Dansar S.r.l.

In data 21.1.2009, quindi, le parti stipulavano il relativo contratto.

Senonché, a seguito di accertamenti in ordine a ritenute irregolarità nello svolgimento del servizio e dopo un ampio contraddittorio al riguardo, con provvedimento del 3.8.2009 il Comune di Caravaggio notificava a Dansar la decadenza dalla concessione, nonché l'intenzione di procedere alla escussione della cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali, alla segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici ed alla segnalazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 507/1993.

La Dansar, ritenendo illegittimo il predetto provvedimento, adiva il Tar Lombardia mediante ricorso notificato al Comune ed alla società AIPA subentrata nel contratto di concessione , chiedendone l'annullamento.

Si costituivano in giudizio sia il Comune che l'AIPA, con proprie memorie.

Il TAR adito, con sentenza n. 1318/2011, ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, respinte le eccezioni di tardività e di inammissibilità del ricorso, lo giudicava infondato nel merito .

Avverso la predetta sentenza Dansar ha interposto l'odierno appello , chiedendone l'annullamento nella parte in cui ha rigettato il ricorso nel merito.

Si è costituito in giudizio il Comune di Caravaggio, eccependo in via preliminare la tardività e la inammissibilità del gravame e contestandone altresì la fondatezza nel merito.

Con successive memorie, le parti hanno insistito nelle rispettive tesi giuridiche.

Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Va prioritariamente esaminata l'eccezione di irricevibilità del gravame, sollevata in via pregiudiziale dal Comune di Caravaggio appellato.

2. Assume quest'ultimo la tardività del ricorso in appello, atteso che lo stesso è stato proposto solo in data 19 marzo 2012 e, pertanto, ben oltre il termine dimezzato di tre mesi dal deposito della sentenza gravata avvenuto il 19 settembre 2011, trovando nella specie applicazione l'art. 119 del cod. proc. amm.

3. L'eccezione è fondata.

3.1. Ed invero, l'art. 119 del codice del processo amministrativo dispone espressamente, per quanto qui rileva, che nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le "procedure" di affidamento di pubblici servizi, il termine processuale ordinario per proporre appello è dimezzato.

Ne consegue che, per i giudizi anzidetti, il termine di sei mesi previsto dall'art. 92 del codice per proporre appello in difetto della notificazione della sentenza, è ridotto a tre mesi dalla pubblicazione della sentenza stessa.

3.2. Tanto premesso, osserva il Collegio come l'odierna controversia, vertendo sulla risoluzione per inadempimento di contratto di concessione di pubblico servizio, rientri tra le materie soggette al rito abbreviato contemplate dal richiamato art. 119 del codice.

Infatti, il termine "affidamento di servizi" usato dal legislatore, deve senz'altro intendersi come riferito sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche.

Testuali, in quanto la norma considera in modo unitario la "procedura" di affidamento, senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizi.

Sistematiche, in quanto una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima

speditezza nell'intera "*materia*" degli affidamenti pubblici di lavori, servizi, e forniture, senza distinzione di sorta.

3.3. Ne consegue la tardività dell'odierno appello, siccome proposto solo in data 19 marzo 2012 e, quindi, ben oltre il termine di tre mesi dal deposito dell'impugnata sentenza, avvenuto il 19 settembre 2011.

3.4. Né, nella specie, sussistono le invocate condizioni per poter ritenere scusabile l'errore in cui è incorsa l'appellante.

Per un verso, infatti, la normativa nella specie applicabile è chiara nei suoi disposti, come già precisato, e la fattispecie per cui è causa non pone particolari problemi interpretativi in ordine alla sua riconducibilità a tale normativa.

Per altro verso, non viene puntualmente ed adeguatamente comprovato come il giudizio di primo grado, asseritamente svoltosi nel rispetto dei termini processuali ordinari, abbia oggettivamente indotto la ricorrente in errore circa il rito da seguire in appello

Tale evenienza, quindi, si risolve in una mera asserzione di per sé inidonea a consentire la concessione dell'errore scusabile, anche (e proprio) con riguardo al generale principio recentemente elaborato in materia dalla richiamata decisione n. 32/2012 dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, che postula comunque la dimostrazione in concreto della assenza di qualsivoglia altro indizio circa la necessità di seguire il rito speciale.

4. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato irricevibile, siccome tardivamente proposto.

Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, di cui in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.